Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2566

20.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2566 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2026

recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1089 della Commissione che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) La medetomidina è stata approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione ([2]) fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.

(2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 27 giugno 2021 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1495 della Commissione ([3]) ha posticipato la data di scadenza dell'approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 al 30 giugno 2025 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. La decisione di esecuzione (UE) 2025/953 della Commissione ([4]) ha ulteriormente posticipato la data di scadenza di tale approvazione al 30 giugno 2026 e la decisione di esecuzione (UE) 2026/1089 della Commissione ([5]) ha nuovamente posticipato la data di scadenza al 31 dicembre 2026.

(4) La decisione di esecuzione (UE) 2026/2567 della Commissione ([6]) non ha rinnovato l'approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21, poiché la medetomidina non rispetta le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2026/1089,

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1731 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la medetomidina come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1731/oj).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1495 della Commissione, dell'8 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 del 9.9.2022, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1495/oj).

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/953 della Commissione, del 23 maggio 2025, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/953, 23.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/953/oj).

([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2026/1089 della Commissione, del 20 maggio 2026, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della medetomidina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/1089, 22.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1089/oj).

([6]) Decisione di esecuzione (UE) 2026/2567 della Commissione, del 19 novembre 2026, che non rinnova l'approvazione della medetomidina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 21 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2026/2567, 20.11.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/2567/oj).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2026/1089 è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN